



Al Ministro dell'Università e della Ricerca

DECRETO ACCREDITAMENTO PERIODICO DELLE SEDI E DEI CORSI DI STUDIO

- VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” come da ultimo modificato dal decreto-legge n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero, con conseguente soppressione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
- VISTO** il d.P.R. del 21.10.2022 con il quale la senatrice Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca;
- VISTO** l’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, e in particolare l’articolo 2, comma 5, lettera d);
- VISTO** il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, come modificato dal decreto ministeriale 6 giugno 2023, n. 96, recante il regolamento sull’autonomia didattica degli Atenei, in sostituzione del Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
- VISTI** i decreti ministeriali con i quali sono state ridefinite, ai sensi del predetto decreto n. 270/2004, le classi dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale;
- VISTO** il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, l’articolo 1-ter, comma 1, in base al quale “*le Università [...] adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo definite con decreto del Ministro*”;
- VISTO** il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, recante il regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);
- VISTA** la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- VISTO** il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, recante “Valorizzazione dell'efficienza delle Università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;
- VISTO** il decreto ministeriale 19 giugno 2020, n. 222, con il quale è stato disposto da ultimo l’accreditamento periodico dell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” e dei relativi corsi e sedi fino all’a.a. 2023/2024;
- VISTO** il decreto ministeriale 25 marzo 2021, n. 289, recante linee generali d’indirizzo della programmazione delle università 2021-2023 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati;



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

- VISTO** il decreto ministeriale del 14 ottobre 2021, n. 1154, “Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”;
- VISTO** il decreto ministeriale 10 giugno 2024, n. 773, recante linee generali d’indirizzo della programmazione delle università 2024-2026 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati;
- VISTO** il decreto ministeriale 6 dicembre 2024, n. 1835, in particolare l’art. 7, comma 1, il quale prevede che *“fermo restando che l’accreditamento dei nuovi corsi di studio può essere concesso anche a fronte di un piano di raggiungimento dei requisiti di docenza, nel caso di piani di raggiungimento per una quota superiore a un terzo dei corsi di studio, il giudizio per la sede è di “accreditamento periodico condizionato”*;
- CONSIDERATO CHE** il predetto decreto ministeriale n. 222/2020, nelle more dell’acquisizione del nuovo giudizio dell’ANVUR, ha trovato applicazione anche per l’a.a. 2024/2025;
- VISTO** il rapporto dell’ANVUR approvato dal Consiglio Direttivo il 20 novembre 2025 con Delibera n. 282, comunicato con nota n. 5160/2025 del 24.11.2025, relativo all’accreditamento periodico dell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”, a decorrere dall’a.a. 2025/2026;
- PRESO ATTO** degli esiti del richiamato rapporto dell’ANVUR n. 282/2025;

DECRETA

Art. 1

(Accreditamento dell’Ateneo)

1. Su conforme parere dell’ANVUR, è riconfermato l’accreditamento dell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” con un giudizio pari a “SODDISFACENTE”, di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 14 ottobre 2021, n. 1154.
2. L’accreditamento e il relativo giudizio di cui al comma 1 hanno durata di 5 anni accademici fino all’a.a. 2029/2030 e comunque fino all’adozione di un ulteriore d.m. di accreditamento periodico dell’Ateneo.
3. La durata dell’accreditamento periodico può essere altresì ridotta in relazione alle criticità emerse nell’esame periodico dei corsi di studio di cui all’articolo 2, comma 2. In relazione a quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, del d.m. n. 1835/2024, in caso di sottoscrizione di piani di raggiungimento dei requisiti di docenza per una quota superiore a un terzo dei corsi di studio, il giudizio per la sede di cui al comma 1, si converte in “CONDIZIONATO” fino al conseguimento dei predetti requisiti.

Art. 2

(Accreditamento dei corsi)

1. Sono contestualmente accreditati tutti i corsi di studio, come risultanti dalla banca dati SUA-CDS, che hanno ottenuto l’accreditamento iniziale.
2. La durata massima dell’accreditamento dei corsi di cui al comma 1 è di 3 anni accademici, ovvero fino all’a.a. 2027/2028, fermo restando la verifica anticipata da parte di ANVUR dei corsi che hanno ottenuto un giudizio condizionato. La verifica dei requisiti per l’accreditamento periodico dei corsi di studio viene effettuata con le modalità indicate dall’articolo 5 del d.m. 1154/2021. In caso di esito positivo della valutazione da parte dell’ANVUR, la durata dell’accreditamento viene automaticamente prorogata fino al termine dell’accreditamento della sede. In caso di esito negativo si provvede alla revoca dell’accreditamento e alla soppressione del corso con apposito decreto del Ministro.
3. Nel caso in cui l’esame periodico dei corsi dimostri criticità rilevanti per una parte dei corsi di studio, il Ministero, sentita l’ANVUR, può altresì richiedere l’anticipo della visita di accreditamento periodico della sede.



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

Art. 3

(Pubblicità dei risultati dell'accREDITamento periodico)

1. Il presente decreto, unitamente al rapporto dell'ANVUR, viene trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo n. 19/2012 all'Ateneo il quale provvede a darne comunicazione al Nucleo di Valutazione.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero, dell'ANVUR e dell'Ateneo.

IL MINISTRO
Sen. Anna Maria Bernini